

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-3619 del 15/07/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Comune di Minerbio (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-3801 del 14/07/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PAOLA CAVAZZI |

Questo giorno quindici LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Comune di Minerbio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti sito a Minerbio, in via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020, con scadenza di validità in data 29/1/2035, e rilasciata dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 1727 del 29/1/2020 (successivamente modificata con Determina di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2020-3621 del 4/8/2020). La presente autorizzazione ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Modifica sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Minerbio;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM (proseguimento senza modifiche);
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Minerbio (proseguimento senza modifiche).
- 2) Revoca la citata AUA adottata da Arpae n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-3621 del 4/8/2020 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la RENNER ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RENNER ITALIA S.p.A., C.F. e P.IVA 02433001209, con sede legale a Minerbio, in via Ronchi inferiore n.34, c.a.p. 40061, per l'impianto ubicato a Minerbio, in via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, ha presentato, nella persona di Ettore Lalla, in qualità di procuratore speciale di RENNER ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 25/2/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 31935 del 1/3/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 7764/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 69626 del 26/7/2021, agli atti di Arpae con prot. 116525 del 26/7/2021 ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, limitatamente allo scarico S2 convogliante nella pubblica fognatura di tipo misto di via Caduti di Cefalonia a Minerbio.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 153842 del 6/10/2021, ha sospeso il procedimento a seguito di una richiesta di integrazioni documentali da parte del Comune di Minerbio.
- La Renner Italia S.p.A. ha presentato integrazioni documentali con nota agli atti di Arpae prot. 170434 del 5/11/2021.

- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 2114 del 10/1/2022, ha inviato un primo sollecito al Comune di Minerbio ai fini dell'espressione del parere di competenza.
- Il comune di Minerbio con nota agli atti di Arpae prot. 4381 del 13/1/2022 ha richiesto a Hera S.p.A. una riformulazione del citato parere prot. 69626 del 26/7/2021.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 80285 del 13/5/2022, ha inviato un secondo sollecito ai soggetti competenti ai fini dell'espressione del parere sullo scarico S1 convogliante in rete bianca.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 52842 del 8/6/2022 agli atti di Arpae prot. 94866 del 8/6/2022, ha trasmesso ad Arpae, al S.U.A.P. competente e al Comune di Minerbio, nota con la quale ha segnalato non essere ancora concluso l'iter per l'acquisizione da parte del Gestore del tratto di fognatura interessato dallo scarico denominato S1 della ditta Renner Italia S.p.A..
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 102435 del 21/6/2022, ha inviato un terzo sollecito ai soggetti competenti ai fini dell'espressione del parere sullo scarico S1 convogliante in rete bianca.
- Il Comune di Minerbio con propria nota prot. 7076 del 22/6/2022, agli atti di Arpae prot. 103405 del 22/6/2022, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico S1 come descritto nella documentazione allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota del 22/6/2022, acquisita agli atti di Arpae con prot. 103440 del 22/6/2022, ha trasmesso il parere comunale favorevole prot. 10940 del 5/10/2021 ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico in pubblica fognatura denominato S2, unitamente al citato parere per lo scarico in pubblica fognatura denominato S1 prot. 7076 del 22/6/2022.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a 26 € come di seguito specificato:

All.A - Modifica sostanziale matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - proseguimento senza modifiche matrice emissioni in atmosfera: nulla dovuto;

All.C - proseguimento senza modifiche matrice impatto acustico: nulla dovuto.

Bologna, data di redazione 14/7/2022

Per la Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

L'incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni
ambientali

Paola Cavazzi⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

⁸ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della RENNER ITALIA S.p.A. ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061,
Comune di Minerbio (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico S1, in pubblica fognatura bianca classificato dal Comune di Minerbio “acque meteoriche di dilavamento non contaminate”, formato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dai pluviali degli edifici unitamente alle acque di seconda pioggia (queste ultime non sono ivi convogliate in caso di sversamento accidentale).

Scarico S2, in pubblica fognatura mista, classificato dal Comune di Minerbio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue acque di tipo domestico originate nello stabilimento, acque di prima pioggia derivanti dal trattamento dei primi 5 mm delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, e acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 69626 del 26/7/2021, con i Pareri favorevoli all'autorizzazione agli scarichi prot. n. 10940 del 5/10/2021 e prot. 7076 del 22/6/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine

successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 25/2/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 7764/2021. Documento redatto in data 14/7/2022



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Riferimento SUAP 3433/2021

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7 - Art. 269 c 8 Parte V D. Lgs 152/2006 smi.

Parere matrice scarico S1

Vista l'integrazione prodotta dal tecnico della ditta Renner trasmessaci dallo SUAP ed acquisita al prot. 2021/11987 in data 05/11/21;

Considerato quanto riportato alla pag. 9 dell'elaborato "Relazione scarichi Renner" revisionato, nello scarico S1 confluiscono, oltre alle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali destinati a parcheggio e della viabilità interna (ricadenti, in quanto adibite solo a sosta breve di autoveicoli o al transito degli automezzi, nei criteri di esclusione ai sensi della DGR 286/05 e 1860/06), anche acque provenienti dalla vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia;

Valutato che tale situazione, secondo quanto dichiarato nella sopracitata relazione, si verifica solamente nel caso in cui non vi siano stati sversamenti accidentali (caso che prevede, come dettagliato nell'All. 4, il convogliamento automatico nella vasca di accumulo delle acque contaminate, poi smaltite da ditta specializzata) e che quindi non vi sono acque provenienti dal ciclo produttivo scaricate in pubblica fognatura;

Si concede per lo scarico S1 proprio **nulla osta**.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono
Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Riferimento SUAP 3433/2021

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7 - Art. 269 c 8 Parte V Dlgs 152/2006 smi. Matrice scarichi
Parere istruttorio Servizio Ambiente – Richiesta integrazioni

Vista l'istanza di modifica di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta **RENNER ITALIA S.P.A.** per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7 con la relativa documentazione trasmessaci e acquisita con PG2640 in data 01/03/2021;

visto il parere favorevole con condizioni e la relazione che Hera S.p.A. ha trasmesso e acquisito al PG 2021/8567 del 26/07/2021;

visto quanto riportato in relazione e rappresentato nell'elaborato "schema fognature" e nel particolare "schema impianto di trattamento", dal quale si evince che acque successive alla prima pioggia vengono fatte confluire (previo trattamento) al bacino di accumulo, per poi essere immesse nello scarico S1;

vista:

- la nota PG 2009/2136 del 12/02/2009 della dirigente del Secondo Settore in risposta alla richiesta relativa alle acque di dilavamento del piazzale della ditta Renner PG 2009/1574 nella quale si precisa che le acque di dilavamento del parcheggio oggetto dei chiarimenti *"si possono NON considerare scarico"* e, pertanto, *"non soggette ad autorizzazione"*, *"a meno che l'acqua meteorica vada "a lavare" aree esterne che siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose ed inquinanti"*;

considerato, per quanto contenuto nella documentazione facente parte dell'istanza di modifica di **Autorizzazione Unica Ambientale**, che



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

- al recettore S1 non vengono immesse esclusivamente acque superficiali di dilavamento, situazione a cui si riferiva invece la nota PG 2009/2136 del 12/02/2009 escludente la necessità di una autorizzazione;
- la variazione rispetto alla sopracitata nota è da considerarsi variante sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019;

considerato inoltre che, dal pare di Hera s.p.a. sopra detto, emerge che *"il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi (S1) in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente"*;

visti:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- la L.R: 13/2015;
- la D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 "Direttive per i procedimenti di Autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle rete fognarie ad essi afferenti;

alla luce di quanto sopra riportato si comunica che:

- per quanto riguarda lo **scarico S1** si chiede **documentazione integrativa** necessaria per il rilascio di specifica autorizzazione allo scarico, ed in particolare:
 - si chiede di chiarire e definire la natura delle acque recapitanti in S1 per meglio comprendere natura e tipologia dello scarico;
 - si chiede di esplicitare quale sia il recettore finale dello scarico S1;
- per quanto riguarda il **scarico S2** si concede **nulla osta** condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate da Hera con nota PG 2021/8567 del 26/07/2021 allegata.

Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Valentina Veratti

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 26 luglio 2021
Prot. n. 0069626/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **04/03/2021** Num. prot.: **22465**
PA&S 68/2021

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE PER LA MATRICE SCARICHI DELL'A.U.A. RILASCIATA CON ATTO SUAP PROT. 1727 DEL 29/01/2020 A SEGUITO DI ADOZIONE DA PARTE DI ARPAE DELLA DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2020-180 DEL 15/01/2020.

Ditta richiedente: "RENNER ITALIA SPA"- sita in Ronchi Inferiore 7 - Comune di Minerbio (BO)

*Terre di Pianura – Unione dei Comuni – Riferimento SUAP SUAP 3433/2021
Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Lindo Aldrovandi codice fiscale LDRLND52L13A944G in qualità di amministratore delegato della Ditta "**RENNER ITALIA SPA**" codice fiscale 02433001209 con sede in via Ronchi Inferiore 34 - Comune di Minerbio (BO), inerente l'insediamento sito in via Ronchi Inferiore 7 in comune di Minerbio (BO) che svolge l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti con e senza solventi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ la ditta dispone di autorizzazione AUA emessa a seguito di determina DET-AMB 2020-180 del 15/01/2020 integrata, per quanto attiene alla matrice emissioni in atmosfera, dalla determina DET-AMB-2020-3621 del 04/08/2020;
- ✓ con la presente istanza l'azienda intende integrare l'autorizzazione vigente relativamente alla matrice scarichi, con le acque di prima pioggia originate dal trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate delle superfici impermeabilizzate;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti di raccolta delle:
 - acque meteoriche non contaminate da aree di transito e dai coperti degli edifici;
 - acque reflue di tipo domestico;
 - acque meteoriche potenzialmente contaminate originate da:
 - la raccolta degli eventuali sversamenti generate in corrispondenza dei portoni di accesso dell'area produttiva;
 - acque di dilavamento dei bacini di contenimento del:
 - piazzale di stoccaggio materie prime;
 - parco serbatoi dei solventi;

che originano due punti di scarico distinti nei corpi recettori;

- ✓ In particolare;
 - lo **scarico S1** convoglia in fognatura delle acque bianche sita in via Ronchi Inferiore, la miscela delle:
 - acque meteoriche non contaminate originate nella parte est dello stabilimento;
 - acque di seconda pioggia previo passaggio in vasca di accumulo del volume di circa 100 m³;
 - lo **scarico S2** convoglia nella pubblica fognatura di tipo misto di via Caduti di Cefalonia la miscela delle:
 - acque di tipo domestico originate nello stabilimento;
 - acque di prima pioggia derivanti dal trattamento dei primi 5 mm delle acque meteoriche potenzialmente contaminate in impianto costituito da:
 - bacino di accumulo e sedimentazione;
 - pompa di rilancio temporizzata;
 - disoleatore a coalescenza;
 - pozzetto di campionamento e controllo (**P1**);
 - acque meteoriche della restante parte dello stabilimento previo convogliamento in una vasca di laminazione della capacità dichiarata di 220 m³ che ha anche funzione di vasca di accumulo in caso di sversamenti accidentali nelle aree non servite dal sistema di trattamento di prima pioggia;
- ✓ le acque di prima pioggia sono classificate come acque reflue di tipo industriale;
- ✓ il pozzetto P1, sito a valle del trattamento delle acque di prima pioggia, è assunto come punto di controllo per le verifiche delle caratteristiche qualita-quantitative dello scarico delle acque di tipo industriale;;
- ✓ le modalità di campionamento dal suddetto scarico parziale **P1** potranno, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, essere eseguite anche con modalità di tipo istantaneo;
- ✓ l'azienda dispone di procedure interne atte a regolare le modalità operative in caso di sversamenti accidentali nello stabilimento finalizzate alla salvaguardia dei corpi recettori, con la possibilità di sequestrare eventuali sversamenti anche cospicui utilizzando a secondo del punto di origine dello sversamento ls:
 - vasca di laminazione delle acque meteoriche non contaminate;
 - vasca di accumulo acque di seconda pioggia;
 - vasca di prima pioggia;
- ✓ l'azienda sta installando nei due punti di scarico in precedenza individuati, paratoie con ghigliottina motorizzata che possono essere attivati al fine una ulteriore salvaguardia dei corpi idrici recettori in caso di sversamenti accidentali;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi (**S1**) in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali in precedenza descritte afferenti al punto di scarico parziale P1;
 - acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dai pluviali degli edifici;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata dei reflui di tipo industriale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa - Comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO – MACINAZIONE DI VERNICI A SOLVENTE – PULIZIA VASCHE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 18000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Materiale particolare | 3 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 150 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 25 g/h) (*) | 5 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche elencate in classe II, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 100 g/h) (*) | 20 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 2000 g/h) (*) | 150 mg/Nm ³ |

(*) Per soglia di rilevanza su intende il flusso di massa delle sostanze organiche misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO - VERNICI A SOLVENTE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 25000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Materiale particolare | 3 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 100 mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA BANCO – BANCHI ASPIRANTI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E4-E5

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV - FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 6000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 4 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 100 mg/Nm ³ |
| Ozono | 1 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ARMADI ASPIRATI – LAVAPISTOLE – SCOLO BICCHIERINI – VELATRICE - TINTEGGIATRICE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 6000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 100 mg/Nm ³ |
|---|------------------------|

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

| | |
|--|-----------------------|
| Durata massima | 8 h/g |
| CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI | |
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: filtro a maniche | |

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: PICCOLO CENTRO DI PRODUZIONE COLORE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 100 mg/Nm ³ |
|---|------------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 13000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Materiale particolare | 3 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 150 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO VASCHE MOBILI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 3 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Materiale particolare | 3 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 150 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SALDATURA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2900 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 2 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI da IT1 a IT7

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°7, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;
Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 3% (allegato III, parte III, tabella1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).
La società RENNER ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
4. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particolato. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso.
5. La messa in esercizio del punto di emissione E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E11 e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E2, E4-E5, E6, E7, E8, E11.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RENNER ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 25/2/2021 e successive integrazioni.

Le precedenti AUA n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 e DET-AMB-2020-3621 del 4/8/2020.

Pratica Sinadoc 7764/2021. Documento redatto in data 14/7/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della RENNER ITALIA S.p.A. ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061,
Comune di Minerbio (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Minerbio prot. 15789 del 10/12/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Metropolitano, prot. 182422 del 27/11/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;

4. Qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 25/2/2021 e successive integrazioni.

La precedente AUA n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020.

Pratica Sinadoc 7764/2021. Documento redatto in data 14/7/2022



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 10 dicembre 2019

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia E.R.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni -
SAC

Sede di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Riferimento SUAP 11222/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59; ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7. - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi. Matrice aria e rumore.

Parere istruttorio

Con riferimento alla comunicazione pg. 7067 del 28/05/2019 ricevuta dai vostri uffici inerente all'istanza in oggetto, rif. SUAP 11222/2019, recante Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta **RENNER ITALIA S.P.A.** per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7, si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

Servizio Urbanistica

Lo stabilimento interessato posto in Via Ronchi Inferiore n. 7, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "ASP_B - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale"

R.U.E. : ambito "ASP1.1 - ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso d'attuazione"

L'attività prevalente è *PRODUZIONE E VENDITA DI PITTURE, VERNICI E SMALTI - Codice ATECO 20.03*, attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Servizio Ambiente – matrice aria e rumore

Visto la documentazione presentata dall'istante, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto di competenza, per le matrici di aria e rumore, anche visto il parere favorevole di ARPAE Distretto Metropolitano Sinadoc 32821/2019, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni acustiche:



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

- per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;
- qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Valentina Veratti

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

S. Giorgio di Piano, 25/11/2019

Sinadoc 32821/2019

SUAP Unione Reno Galliera
unione@pec.renogalliera.it

**e p.c.ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità Energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Pier Luigi Bernardi**

OGGETTO: Domanda per modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013-
Ditta: **RENNER ITALIA S.p.A.** con sede legale in via Ronchi n.34 e stabilimento in Via
Ronchi Inferiore, 7 - Comune di Minerbio -Trasmissione parere per null-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della relazione previsionale presentata in sede di richiesta così come da PG2019/84067 del 28/5/2019 nonché della documentazione integrativa pervenuta in data 18/11/2019 agli atti con il PG2019/176989, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di produzione, collaudo e confezionamento di vernici all'acqua, pitture e smalti. Le modifiche introdotte con la richiesta in oggetto riguardano l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E11 e l'aumento della portata di E1 ed E2.

Sotto il profilo acustico le modifiche alle emissioni sono inserite in un contesto territoriale prettamente industriale di classe acustica V "aree prevalentemente industriali".

L'abitazione più vicina all'intervento impiantistico principale ovvero l'inserimento del nuovo punto di emissione denominato E11 è ubicata a circa 70 metri sulla via Caduti di Cefalonia. Gli interventi di modifica con aumento di portata relativi alle due emissioni E1 ed E2 risultano ininfluenti sia perché maggiormente distanti rispetto all'emissione E11 sia per l'effetto schermante determinato dagli edifici interposti tra gli impianti di aspirazione delle medesime emissioni e il recettore ubicato su via Caduti di Cefalonia. Qui di seguito si riporta l'immagine (tratta da google earth) nella quale sono visibili sia la posizione che le distanze che intercorrono tra le emissioni E1, E2 ed E11 e il recettore di via Caduti di Cefalonia:



Per la valutazione dell'impatto acustico il TCAA si è avvalso sia della "documentazione di impatto acustico - area artigianale di stoccaggio e produzione vernici" datata 13 aprile 2015 che della documentazione integrativa denominata "documentazione previsionale di impatto acustico rif0922718n mr0100" datata 11 novembre 2019. Con la relazione previsionale versione 2015 il TCAA ha mostrato l'impatto acustico prima delle modifiche in oggetto. Con la relazione versione 2019 il TCAA ha invece evidenziato gli effetti sonori determinati dall'introduzione della nuova emissione E11 che tra gli interventi in oggetto rappresenta, come già accennato, quello particolarmente significativo rispetto al recettore maggiormente esposto. Il punto di emissione E11 poiché il condotto di espulsione finale è rivolto con direttività opposta al recettore suindicato presenta come effetti sonori prevalenti esclusivamente quelli derivanti dall'aspiratore presente all'interno del filtro a maniche. Sulla base della pressione sonora di 54dB(A) misurato a 1,5 metri dall'aspiratore del filtro a maniche dell'emissione E11 è stato calcolato l'impatto acustico presso il recettore di via Caduti di Cefalonia. I calcoli hanno mostrato livelli sonori al recettore suindicato (abitazione di via Caduti di Cefalonia) di modesta entità e comunque tali da non influire sull'attuale clima acustico. Il TCAA si è avvalso per la definizione dell'attuale clima acustico presso il recettore abitativo di un rilievo fonometrico che ha permesso inoltre di aggiornare e definirne i nuovi livelli sonori rispetto alla precedente valutazione previsionale del 2015. L'attuale clima acustico presso il recettore suindicato ha evidenziato, per gli impianti Renner attualmente in funzione valori conformi sia ai limiti di immissione assoluti che al criterio differenziale per il periodo lavorativo diurno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, il parere tecnico finalizzato al rilascio del nulla osta è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E11 sia installato un sistema di aspirazione con pressione sonora pari o inferiore a 54 dB(A) misurata a 1,5 metri;
- qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Distinti Saluti.

Istruttoria a cura dal Tecnico della prevenzione E.Gallerani.

Il Responsabile del distretto Metropolitano
Dott. Vittorio Gandolfi
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.